REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/81 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, (CEE) n. 2727/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la coltivazione della spelta (Triticum spelta) costituisce, per alcune regioni della Comunità, una produzione economicamente importante e difficilmente sostituibile, a causa delle caratteristiche pedologiche e climatiche di tali regioni;

considerando che la produzione di sementi di spelta certificate è particolarmente onerosa per gli agricoltori, a causa soprattutto della ristrettezza del mercato;

considerando che occorrono misure adeguate per garantire la stabilità del mercato stesso e procurare un equo reddito ai produttori di sementi di spelta;

considerando che, a tal fine, il regolamento (CEE) n. 2358/71 (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979, contempla, fra l'altro, la possibilità di concedere un aiuto alla produzione di talune sementi; che è pertanto opportuno estendere il campo di applicazione di detto regolamento alla spelta destinata alla semina, cui si applica sinora il regolamento (CEE) n. 2727/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 (5);

considerando che è pure opportuno offrire la possibilità d'incentivare, mediante l'aiuto previsto, anche la produzione di sementi di base e di sementi certificate di spelta; che, a tale scopo, questo prodotto deve essere incluso nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71;

considerando che, date le caratteristiche dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, è opportuno, per quanto riguarda la spelta destinata alla semina, sostituire il prelievo all'importazione con un dazio doganale del 20 %;

considerando che, all'importazione, è necessario poter distinguere la spelta destinata alla semina dagli altri tipi di spelta; che, a tal fine, è d'uopo modificare il regolamento (CEE) n. 950/68 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Nel settore delle sementi è istituita un'organizzazione comune dei mercati che disciplina i prodotti seguenti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.05 A	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina
10.01 A	Spelta, destinata alla semina
10.05 A	Granturco ibrido, destinato alla semina
10.06 A	Riso, destinato alla semina
12.01 A	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina
12.03	Semi, spore e frutti da sementa»

(1) Parere reso il 17 dicembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 25 novembre 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(6) GU n. L 172 del 27. 7. 1968, pag. 1.
(7) GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.

2. Il testo dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune».

3. L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato «tariffa doganale comune» del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a)	10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato
	10.02	Segala
	10.03	Orzo
	10.04	Avena
	10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina
	10.07	Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo; altri cereali
b)	10.01 B II	Frumento duro
c)	11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato
	11.01 B	Farina di segala
ex	11.02 A	Semole e semolini di frumento (frumento tenero e frumento duro)
d)	I prodotti elencati nell'allegato A«.	

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. RIDLEY

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	1. CERES
10.01 A	Triticum spelta L.
10.06 A	Oryza sativa L.
	2. OLEAGINEAE
ex 12.01 A	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
	Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)
	Cannabis sativa L. (monoica)
	3. GRAMINEAE
ex 12.03 C	Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. e C. Presl.
	Dactylis glomerata L.
	Festuca arundinacea Schreb.
	Festuca ovina L.
	Festuca pratensis Huds.
	Festuca rubra L.
	Lolium multiflorum Lam.
	Lolium perenne L.:
	— ad alta persistenza, tardivo o semitardivo
	— nuove varietà ed altre
	— a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
	Lolium × hybridum Hausska
	Phleum pratense L.
	Poa hemoralis L.
	Poa pratensis L.
	Poa trivialis L.
	4. LEGUMINOSAE
ex 07.05 A I	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)
ex 07.05 A III	Vicia faba L. (partim) (favino)
ex 12.03 C	Medicago sativa L. (ecotipi)
	Medicago sativa L. (varietà)
	Trifolium pratense L.
	Trifolium repens L.
	Trifolium repens L. var. giganteum
	Vicia sativa L.

ALLEGATO II

La tariffa doganale comune è modificata come segue:

1. La nota complementare 1 del capitolo 10 è sostituita dal testo seguente:

«1. Per frumento duro, ai sensi della sottovoce 10.01 B II si intende il frumento della specie "triticum durum" e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del "triticum durum", che presentino lo stesso numero di cromosomi di quest'ultimo. Il frumento duro così definito deve avere un colore dal giallo ambra al giallo bruno e presentare alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo».

2. La voce 10.01 è sostituita dal testo seguente:

«N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
10.01	Frumento e frumento segalato:		
	A. Spelta, destinata alla semina (a)	20	—
	B. altri:		
	I. Frumento tenero e frumento segalato	20 (P)	—
	II. Frumento duro	20 (P)	—

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno determinate dalle autorità competenti».